



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 159**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Giacomini, Ciambetti, Maino, Sandonà, Sponda, Zecchinato, Barbisan, Cecchetto, Bet, Soranzo, Polato, Formaggio, Razzolini, Pavanetto, Centenaro, Dolfin, Rizzotto e Vianello

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50  
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE  
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 ottobre 2022.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50  
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE  
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

*R e l a z i o n e:*

*La proposta normativa intende disciplinare la fattispecie della vendita di merci ingombranti, precisamente autoveicoli, motoveicoli, i natanti intesi come unità destinate alla navigazione (e quindi imbarcazioni, natanti e navi) e i relativi accessori e veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo, analogamente a quanto già fatto da altre regioni.*

*La richiesta è motivata dal fatto che la gestione di tali merci ingombranti richiede degli ampi spazi espositivi, peraltro prevalentemente all'aria aperta, derivanti dalla dimensione dei prodotti a cui non corrisponde, in genere, un elevato afflusso di clienti con la presenza, quindi, di un ridotto impatto viabilistico oltre al fatto che, diversamente da altri tipi di prodotti, la vendita ed il ritiro non avvengono contemporaneamente.*

*Per tali motivi, stante che l'attuale disciplina considera come spazio di vendita l'intera superficie della struttura, compresi gli spazi interni ed esterni ancorché gli stessi abbiano una mera funzione di esposizione e non di vendita, con la proposta normativa si intende promuovere una nuova modalità di calcolo della superficie di tali esercizi commerciali prevedendo che la dimensione della struttura di vendita sia commisurata ad un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 mq., mentre per superfici eccedenti tale dimensione, la superficie di vendita sarà computata nella misura di un decimo fino al predetto limite e di un quarto per la parte eccedente.*

*Peraltro, la norma persegue anche obiettivi di risparmio del suolo agevolando la rimodulazione degli spazi delle strutture già autorizzate.*



**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50  
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE  
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente articolo:

*“Art. 24 bis - Attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.*

*1. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici a cui è sottoposta l'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, la superficie di vendita dell'esercizio commerciale è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 mq. Per superfici eccedenti tale dimensione, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino al predetto limite e di un quarto per la parte eccedente.*

*2. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al presente articolo, si intende la vendita effettuata in modo esclusivo con riferimento ai seguenti prodotti che necessitano di grandi spazi di esposizione senza corrispondente proporzionale afflusso di clienti e con relativo impatto viabilistico ridotto, sempre che tali prodotti non possano essere consegnati, neppure in parte, in forma immediata:*

- a) autoveicoli, motoveicoli, natanti, e relativi accessori;*
- b) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo e relativi accessori.*

*3. Ulteriori tipologie di merci ingombranti a consegna differita aventi i requisiti di cui al comma 2 possono essere individuate con provvedimento della Giunta regionale previo parere favorevole della competente commissione consiliare.*

*4. Ai nuovi esercizi da adibire alla vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.*

*5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano i commi 2 e 5 dell'articolo 27.”.*



## INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.....	3
---	---